



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 35/21 DEL 28.10.2010

**Oggetto:** L.R. 14 maggio 2009, n. 1, articolo 4, comma 22. indennizzi agli imprenditori agricoli destinatari di provvedimenti ufficiali finalizzati all'eradicazione e a impedire la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. Bilancio regionale 2010, UPB S06.04.012, CAP SC06.1072. Somme programmate € 300.000.

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce che la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, all'articolo 4, comma 22, ha previsto che la Regione eroghi indennizzi agli imprenditori agricoli che, in forza di un provvedimento emesso dal Servizio regionale competente in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, sono obbligati a distruggere piante e coltivazioni. Gli indennizzi, confermati anche nella legge di bilancio relativa al 2010, sono calcolati sulla base di parametri approvati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura. La relativa spesa è valutata in € 300.000 annui (UPB S06.04.012).

L'Assessore evidenzia che il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", ha riorganizzato il Servizio fitosanitario nazionale, costituito dal Servizio fitosanitario centrale avente funzioni di coordinamento e dai Servizi fitosanitari regionali (art. 48).

Ai Servizi fitosanitari regionali l'art. 50 del D.Lgs. n. 214/2005 affida, fra gli altri compiti, l'applicazione delle normative fitosanitarie e la prescrizione sul territorio di propria competenza di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per impedire l'ingresso, per eradicare la presenza o per ridurre la diffusione di organismi nocivi regolamentati da opportune norme nazionali e comunitarie, nonché la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria finalizzate ad evitare l'ulteriore diffusione.

In queste circostanze l'aiuto previsto nella L. n. 1/2009 e confermato nelle disposizioni della legge di bilancio 2010 assume valenza di incentivo alla collaborazione da parte delle aziende agricole per un'immediata applicazione delle misure fitosanitarie prescritte, che contribuisce ad una maggiore



efficacia delle misure preventive di controllo e sorveglianza, a garanzia di settori strategici dell'agricoltura regionale, che potrebbero subire ripercussioni negative sulle produzioni e sull'esportazione dei prodotti agricoli.

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale rammenta che nel corso dell'anno 2009, nell'ambito di periodiche e sistematiche indagini svolte dai funzionari del Servizio produzioni dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Agenzia Laore, è stato riscontrato un focolaio causato dal fungo "phoma tracheiphila" (Petri Kanc. et Ghik), agente responsabile del malsecco degli agrumi, presso un'azienda ad indirizzo agrumicolo-frutticolo ubicata nell'agro del Comune di Uta, per il quale sono state applicate le misure fitosanitarie del caso consistenti nella distruzione delle piante interessate dal patogeno.

L'Assessore precisa che la "phoma tracheiphila" è un organismo nocivo dalla rapida diffusione che infetta gli agrumi, disciplinato dalla Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e dal decreto ministeriale 17 aprile 1998, concernente "Disposizioni sulla lotta contro il malsecco degli agrumi phoma tracheiphila", che prevede interventi di lotta obbligatoria contro l'organismo in questione.

Analogamente, sono state condotte indagini sistematiche finalizzate alla ricerca del virus della tristezza degli agrumi "citrus tristeza virus", agente virale particolarmente distruttivo che colpisce gli agrumi.

Considerato che la "phoma tracheiphila" e il "citrus tristeza virus" sono organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali che rientrano nella materia della profilassi internazionale, peraltro regolamentati dalle norme anzidette, l'Assessore ritiene che sussistano tutti i presupposti perché venga autorizzato, in armonia con le disposizioni in materia di aiuti di stato nel settore agricolo dettate dall'Unione Europea, l'utilizzo dello stanziamento pari a € 300.000 di cui alla UPB S06.04.012 – CAP SC06.1072, per compensare le aziende interessate per la perdita subita a causa delle prescrizioni finalizzate all'eradicazione degli organismi nocivi anzidetti.

Nel ricordare che i suddetti interventi rientrano nella definizione di aiuti di stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, l'Assessore riferisce che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 358/8 del 16 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, il quale



prevede l'esenzione dall'obbligo di notifica degli stessi aiuti se attuati alle condizioni e con le modalità descritte nel Regolamento stesso.

L'Assessore fa presente che lo stesso non è soggetto a notifica, ma è stato comunicato alla Commissione Europea nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 20 del medesimo Regolamento.

La Commissione ha registrato l'aiuto in questione al n. XA 233/2009 che è stato pubblicato nel sito web della Direzione generale Agricoltura nel mese di novembre 2009.

L'Assessore propone infine di confermare l'intensità dell'aiuto pari al 100% per favorire al massimo l'effetto incentivante relativamente all'applicazione immediata delle misure fitosanitarie ufficiali.

Le spese relative alla corresponsione dei predetti indennizzi saranno imputate al capitolo SC06.1072 della UPB S06.04.012 del bilancio della Regione per l'anno 2010.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta regionale di autorizzare, per l'anno 2010, l'erogazione delle somme relative alla compensazione di danni subiti dalle aziende agricole, nei casi in cui questi siano causati dall'applicazione di misure fitosanitarie da parte del Servizio fitosanitario regionale, tra le quali anche quelle attuate per contrastare il patogeno "phoma tracheiphila", agente responsabile del malsecco degli agrumi e il virus della tristezza degli agrumi "citrus tristeza virus". Gli indennizzi sono calcolati sulla base dei parametri generali stabiliti con decreto assessoriale n. 1683/DecA/67 del 10.7.2009, dell'integrazione pubblicata con decreto n. 2533/DecA/106 del 13.10.2009 e dei valori specifici determinati con decreto assessoriale n. 1826/DecA/74 del 20.7.2010, che tiene conto delle diverse coltivazioni che possono essere interessate dagli interventi di profilassi e lotta anzidetti, per ognuna delle quali potrebbe essere necessario applicare diversi parametri di stima e metodologie di calcolo come nel caso specifico delle coltivazioni agrumicole.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato,

#### DELIBERA

- di autorizzare l'erogazione delle somme pari a 300.000 € di cui alla UPB S06.04.012 – CAP SC06.1072, finalizzate alla compensazione dei danni subiti a causa dell'applicazione, da parte del Servizio fitosanitario regionale, delle misure fitosanitarie obbligatorie, tra le quali anche quelle attuate per contrastare il patogeno "Phoma tracheiphila", agente responsabile del



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 35/21

DEL 28.10.2010

malsecco degli agrumi e il virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus", calcolati sulla base dei parametri generali stabiliti con decreto assessoriale n. 1683/DecA/67 del 10.7.2009, dell'integrazione pubblicata con decreto n. 2533/DecA/106 del 13.10.2009 e dei valori specifici determinati con decreto assessoriale n. 1826/DecA/74 del 20.7.2010;

- di confermare che l'intensità degli aiuti è pari al 100% delle somme calcolate.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci